

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE

Prot. n. 58-D321-08

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 26 DI DATA 07 Aprile 2008**O G G E T T O:**

Termini e modalità di applicazione dell'art. 42 dell'accordo provinciale concernente il biennio economico 2006 - 2007 e norme sulla parte giuridica 2006 - 2009 per il personale del comparto scuola - area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 15 ottobre 2007.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 – art. 3 ed il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. di data 26 marzo 1998, n. 6 – 78/Leg.;

VISTO l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, “Disposizioni in materia di pubblico impiego”, che ha introdotto l'istituto del part-time;

VISTI gli artt. 38 e 39 del C.C.P.L. 2002-2005 del Comparto Scuola – Area del personale docente delle Scuole ed Istituti di Istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto il 29 novembre 2004;

VISTA l'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 “Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola”;

VISTO il D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61;

VISTO l'art. 42 dell'accordo provinciale concernente il biennio economico 2006 – 2007 e norme sulla parte giuridica 2006 – 2009 per il personale del comparto scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 15 ottobre 2007, avente per oggetto “articolazione pluriennale dell'orario di lavoro”;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato art. 42 prevede che i termini e le modalità per la presentazione delle rispettive domande vengono stabilite dal Dipartimento competente in materia di istruzione;

RILEVATA la necessità di definire i criteri di cui sopra, anche in raccordo con l'esistente normativa sul part-time,

SENTITE le organizzazioni sindacali per la dovuta informazione preventiva, negli incontri del 10 e 20 marzo scorsi;

d e t e r m i n a

di approvare l'allegato concernente "Criteri e modalità per la fruizione del part-time con articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'art. 42 dell'accordo provinciale concernente il biennio economico 2006 – 2007 e norme sulla parte giuridica 2006 – 2009 per il personale del comparto scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 15 ottobre 2007", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

BNV

IL DIRIGENTE GENERALE
Carlo Basani

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2008-D321-00064

Allegato parte integrante
termini e modalità

Termini e modalità per la fruizione del part-time con articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'art. 42 dell'accordo provinciale concernente il biennio economico 2006 – 2007 e norme sulla parte giuridica 2006 – 2009 per il personale del comparto scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 15 ottobre 2007

1. Personale ammesso

1. È ammesso a chiedere l'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro il personale con contratto a tempo indeterminato ed orario di servizio a tempo pieno. Il personale già in orario part-time, indipendentemente dall'articolazione oraria, deve preventivamente chiedere il rientro a tempo pieno.

2. Termine di presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito annualmente dal Servizio per la gestione delle risorse umane e della scuola e della formazione e coincide, di norma, con il termine fissato comunemente per il part-time.
2. La domanda è presentata dal dipendente per mezzo dell'istituto scolastico di titolarità, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio per la Gestione delle risorse umane della scuola e della formazione.

3. Determinazione periodo di riposo

1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 42, necessaria per determinare il momento di fruizione del periodo di riposo nell'arco del quinquennio, è calcolata con riferimento all'anzianità utile ai fini della progressione di carriera, non arrotondata, posseduta al 1° settembre del primo anno scolastico del quinquennio in cui si chiede l'articolazione pluriennale.
2. Se fra la data della domanda e l'inizio del quinquennio intervengono eventi interruttivi dell'anzianità tali da far mutare i requisiti, la fruizione del part-time è consentita tenendo conto delle nuove condizioni.

4. Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale come definito dall'art. 81 del CCPL 2002/2005 è corrisposto nella misura ridotta dell'80% per tutto il periodo quinquennale; il trattamento accessorio è erogato in misura intera negli anni in cui vi è prestazione lavorativa, mentre nulla è corrisposto nell'anno di riposo.

5. Garanzie a recupero dell'anticipazione

1. Se il dipendente fruisce del periodo di riposo in un qualsiasi anno scolastico antecedente il quinto, è tenuto a fornire idonea garanzia al fine di consentire il recupero dell'ammontare degli emolumenti anticipati, comprensivo degli oneri riflessi, al fine di tutelare l'Amministrazione nel caso di cessazione dal servizio prima della conclusione del quinquennio.
2. A tale scopo verrà richiesto il rilascio all'Amministrazione di una procura irrevocabile a garanzia del recupero dell'anticipazione di stipendio dall'INPDAP, autorizzando l'Istituto previdenziale a utilizzare a tal fine il TFS o TFR maturato e, se incapiente, mediante trattenuta sul trattamento di pensione.
3. La procura irrevocabile dovrà contenere anche l'autorizzazione all'eventuale nuovo ente datore di lavoro, o erogante il trattamento economico, alla trattenuta mensile entro i limiti di legge, per permettere il recupero dell'anticipazione del trattamento economico in caso di trasferimento in altra provincia o presso altro datore di lavoro pubblico dopo aver usufruito del riposo e prima del termine del quinquennio.

6. Rinuncia o rinvio del periodo di riposo

1. Il docente può rinunciare al periodo di riposo comunicando tale volontà entro il termine annualmente stabilito per la presentazione delle domande. In tal caso viene corrisposta la parte di retribuzione maturata dall'inizio del quinquennio e non percepita.
2. Per gravi e comprovati motivi il docente può chiedere la rinuncia parziale al periodo di riposo. La domanda va presentata per il tramite dell'Istituto di appartenenza con un preavviso di almeno un mese.
3. L'anno di riposo può essere rinviato, ed eventualmente fruito anche nel successivo quinquennio. La richiesta di rinvio deve essere prodotta entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.
4. In caso di assenze o aspettative che comportino la sospensione della retribuzione, il termine del quinquennio viene posticipato per un periodo di uguale durata.
5. La fruizione di periodi di assenza con corresponsione di emolumenti ridotti (es.: maternità) comporta la corresponsione della retribuzione in misura ridotta con riferimento al 100% degli emolumenti spettanti di diritto, ed il conseguente prolungamento del quinquennio, fino al completo recupero dell'anticipazione goduta nel periodo di riposo.

7. Contingente

1. I periodi di riposo sono concessi nel limite massimo del 5% della dotazione organica provinciale di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti di ciascun ruolo, fatte salve eccezionali esigenze organizzative di ciascun istituto, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, adeguatamente motivate. Il limite indicato si intende distinto dal contingente del part-time di cui all'art. 38 del CCPL.
2. Nel caso le domande siano presentate in numero superiore ai posti disponibili, verrà formata una graduatoria applicando i criteri e le modalità in uso per le forme di part-time previste dall'art. 38 del CCPL.

3. Le eventuali domande eccedenti sono respinte.

8. Rinvio

1. Per quanto non previsto si fa riferimento al CCPL ed alla normativa vigenti in materia di part-time